

Libri & Software

Formulario e guida pratica del contenzioso tributario

- Testo aggiornato alle novità in materia di processo tributario, previste dall'art. 3 bis L. 248/2005, e integrato con la giurisprudenza

con CD-Rom

WINDOWS™

1. Disposizioni generali


1.1 Gli organi della giustizia tributaria

D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 art. 1

1.1.1 IL GIUDICE TRIBUTARIO


Il giudice tributario è l'organo al quale la legge attribuisce la competenza (giurisdizione n.d.r.) ad esaminare e quindi dirimere tutte le controversie aventi ad oggetto la materia tributaria come meglio specificato nel seguito. È bene chiarire subito che la giurisdizione tributaria è esercitata dalle *Commissioni tributarie provinciali* e dalle *Commissioni tributarie regionali* (per quanto attiene al merito della controversia come meglio specificato nel seguito) e dalla *Corte di Cassazione* (per quanto attiene al controllo di legalità).

Nello specifico si ha che le Commissioni Tributarie sono articolate in sezioni ed ognuna di esse è formata generalmente da un Presidente, un Vice presidente e da almeno altri quattro componenti, tutti giudici tributari.



Il giudice tributario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Tale delibera si forma sulla base dei criteri di valutazione e relativi punteggi individuati dalla norma e sulla base della documentazione allegata dall'aspirante alla nomina. Egli rimane in carica fino al compimento del settantacinquesimo anno di età e la sua nomina non costituisce in alcun caso rapporto di pubblico impiego. Argomento di particolare interesse è costituito dalla **responsabilità dei giudici**, aspetto profondamente innovato rispetto alla precedente disciplina.

Oggi si prevede espressamente a carico del giudice tributario sia la c.d. *responsabilità civile* (afferente ai danni che possono essere cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale) sia la c.d. *responsabilità disciplinare* (afferente a comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio che possono essere tenuti dai componenti delle commissioni tributarie).



Per quanto attiene alla *responsabilità civile*, si osserva subito che essa viene disciplinata di fatto dalla l. n. 117 del 13-4-88, legge che viene applicata ai componenti delle Commissioni tributarie. L'aspetto profondamente innovativo di tale normativa riguarda, in sintesi, la disciplina del risarcimento dei danni cagionati dal giudice tributario nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali.

Il principio portante di tale norma è costituito dal fatto che i giudici possono essere chiamati a rispondere dei danni derivanti dallo svolgimento di funzioni giudiziarie non solo nell'ipotesi (pacifica ed incontestata) di una condotta dolosa, ma anche nell'evenienza (ecco il principio innovativo) di un comportamento caratterizzato dalla c.d. *colpa grave*.

Nella successiva tabella si riporta una schematizzazione dei casi, specifici e tassativi, di colpa grave:

Ipotesi specifica	Descrizione
Grave violazione di legge	Negligenza non scusabile in generale.
Affermazione	Negligenza non scusabile di un fatto la cui esistenza è certamente esclusa dagli atti del processo.
Negazione	Negligenza non scusabile di un fatto la cui esistenza risulta certamente dagli atti del processo.

Infine, è prevista un'altra ipotesi di responsabilità civile: il c.d. *diniogo di giustizia*.

Il *diniogo di giustizia* si verifica quando il giudice tributario rifiuta, omette o ritarda il compimento di atti del suo ufficio. Tali ritardi del magistrato nel compimento degli atti si concretizzano quando, presentata l'istanza ad opera della parte, decorrono inutilmente i termini di legge per il compimento dell'atto medesimo senza giustificato motivo.

Per quanto attiene alla *responsabilità disciplinare*, essa si realizza quando il giudice tributario tiene "comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio".

Nella tabella seguente si riporta una schematizzazione dei casi di comportamenti sanzionabili:

Ipotesi	Descrizione
Ammonimento	Lievi trasgressioni.
Censura	Mancato deposito di una decisione (dopo un ammonimento) e casi di recidiva in altre trasgressioni già oggetto di ammonimento.
Sospensioni dalle funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Tardivo deposito delle decisioni (per più di tre volte in un anno) dopo la fissazione del termine per l'adempimento da parte del Presidente della commissione tributaria; • Omissioni nella convocazione del collegio giudicante; • Contegno scorretto nei confronti del pubblico; • Inosservanza di altri doveri dell'incarico.
Rimozione dall'incarico	Nei casi di recidiva di cui al punto precedente.

Le sanzioni sopra esaminate sono previste per comportamenti giudicati progressivamente sempre più gravi e la loro identificazione avverrà in concreto caso per caso in quanto per buona parte di esse non esiste una tipizzazione prefissata.

Infine, l'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra elencate vengono deliberate dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ed applicate con decreto del Ministero delle Finanze.

Come già accennato gli organi della giurisdizione tributaria sono rappresentati dalle *Commissioni tributarie provinciali* (per il primo grado di giudizio) e dalle *Commissioni tributarie regionali* (per il secondo grado di giudizio).

La *Commissione tributaria provinciale*, è competente delle controversie proposte dal contribuente contro la pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (come meglio analizzato infra). Di fatto nella Commissione tributaria Provinciale inizia il procedimento del contendere.

Tali commissioni hanno sede nei capoluoghi di provincia e sono generalmente *articolate in sezioni*, a ciascuna delle quali è assegnato un *presidente*, un *vice-presidente* e non meno di *quattro giudici tributari*.

I giudici tributari componenti delle Commissioni (provinciali e regionali) non possono essere assegnati per oltre cinque anni consecutivi alla stessa sezione.

Ad uno di questi, detto *relatore*, il Presidente assegna il ricorso con il compito di relazionare al Collegio giudicante la sintesi della controversia stessa. Nelle udienze di trattazione, il collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vice-presidente della sezione ed opera necessariamente con un numero di tre votanti.

Quando in una sezione mancano i componenti necessari a costituire il collegio giudicante, per il regolare svolgimento delle udienze il Presidente della Commissione provvede a designare i componenti di altre sezioni.

Il presidente della Commissione è preposto alla presidenza della prima sezione.

Inoltre, le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, hanno facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti. Hanno, in pratica, tutte le prerogative di controllo e verifica che la legge conferisce agli uffici impositori (tributari, ente locale ecc.).

La *Commissione tributaria regionale* giudica in appello avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali aventi sede nella regione medesima. In pratica la Commissione Tributaria Regionale viene chiamata in causa dalla parte soccombente del procedimento tributario che vuole far riesaminare la controversia al fine di pervenire alla riformulazione del giudizio di primo grado.

1.2 L'oggetto della giurisdizione tributaria

D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 art. 2 – Legge 2-12-2005 n. 248 art. 3bis

1.2.1 Oggetto del processo tributario

Per individuare quali siano le materie che rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie, si ritiene opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale.

La prima considerazione da farsi è sul termine utilizzato dalla norma di "*controversia tributaria*".

Con tale dicitura, infatti, il legislatore del 1992 suole intendere ogni controversia avente ad oggetto i tributi ed i cui soggetti sono l'ente impositore ed il contribuente.

Pertanto è da intendersi tributaria la controversia che insorge in relazione all'applicazione di uno dei sotto indicati tributi:

(Art. 2 comma 1, D.Lgs. 546/92) Elenco tributi oggetto della giurisdizione tributaria:
<i>le imposte sui redditi</i>
<i>l'imposta sul valore aggiunto</i>
<i>l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili</i>
<i>l'imposta di registro</i>
<i>l'imposta sulle successioni e donazioni</i>
<i>le imposte ipotecaria e catastale</i>
<i>l'imposta sulle assicurazioni</i>
<i>i tributi comunali e locali, compresa l'IRAP</i>

I tributi sopra elencati costituiscono il “nocciolo” fondamentale della giurisdizione del Giudice Tributario. Si ritiene, infatti, che oltre il 90% dei procedimenti tributari hanno per oggetto uno dei tributi sopra indicati.

Ciò non di meno la competenza del Giudice tributario è estesa anche ad altre materie, sempre di natura “tributaria”.

Nel seguito si riporta un'altra elencazione riguardante i tributi oggetto della giurisdizione del Giudice Tributario:

(Art. 2 commi 2 e 3, D.Lgs. 546/92) Altri tributi oggetto della giurisdizione tributaria	
Controversie in materia catastale ed estimo	Per quanto riguarda le controversie in materia catastale ed estimo, occorre ricordare che in passato esse erano di competenza delle Commissioni Censuarie, oggi, invece, come già specificato, sono i giudici tributari che ne hanno la competenza. Tali controversie possono essere promosse dai possessori di immobili e sono relative all'intestazione, alla delimitazione, all'estensione ed al classamento dei terreni; alla ripartizione fra i compossessori, alla consistenza ed al classamento delle singole unità immobiliari urbane, nonché all'attribuzione della rendita catastale.
Sovrimposte, sanzioni e interessi	Come le controversie in materia catastale ed estimo, anche le controversie concernenti le sovrimposte, le sanzioni amministrative, gli interessi e gli accessori in genere, nonché gli altri tributi, con una norma generale del D.Lgs. 546/92, sono divenute di competenza del giudice tributario.
Altri tributi	Si ricorda che per altri tributi si intendono: <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili; • l'imposta straordinaria sui depositi bancari; • l'imposta straordinaria sui beni di lusso; • la So.Co.F., sovrimposta comunale sui fabbricati; • l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

È interessante sottolineare che rientrano nella competenza delle Commissioni Tributarie anche le controversie derivanti dal provvedimento amministrativo di *sospensione della licenza* o dell'*autorizzazione* all'esercizio dell'attività commerciale a seguito dell'accertamento di tre diverse violazioni di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'arco di un quinquennio.

Sono, infine, di competenza del giudice tributario le controversie che si instaurano a seguito del rifiuto da parte dell'amministrazione Finanziaria ad istanze (aventi contenuto economico/tributario) del contribuente. Pertanto il contenzioso nascente dal rifiuto al rimborso di una imposta od dal rifiuto alla concessione di una agevolazione costituiscono materia di competenza delle Commissioni Tributarie.

Si segnala, infine, che la competenza del giudice tributario è stata ulteriormente ampliata per effetto dell'art. 3 bis della l. 2-12-05 n. 248. Per effetto di tale disposto normativo si ha che *“appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15-12-1997 n. 446 e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni”*.

L'elencazione dei tributi oggetto della giurisdizione del Giudice Tributario è da intendersi tassativa per espressa previsione di legge. Pertanto, le controversie che non hanno per oggetto i tributi sopra visti rientrano nella competenza del giudice ordinario.

Nel seguito si esaminano brevemente i principali tributi oggetto della giurisdizione del Giudice Tributario.

1.2.1.1 Le imposte sul reddito

Le imposte sui redditi così come specificato in precedenza, rientrano tra i tributi le cui controversie sono attribuite alle giurisdizione delle Commissioni tributarie.

In particolare sono ad esse attribuite le controversie relative a:

- **IRE** (Imposta sul Reddito) ex IRPEF (Imposte sul Reddito delle Persone Fisiche);
- **IRES** (Imposta sul Reddito delle Società), ex IRPEG (Imposte sul Reddito delle Persone Giuridiche);
- **IRAP** (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) che ha sostituito con decorrenza 1-1-1998 la ILOR (Imposta locale sui redditi);

— **Contributo al Servizio sanitario Nazionale** (nota come “tassa sulla salute”), oltre ad altri **tributi minori** quali la Tassa sulla partita IVA, i diritti comunali di rinnovo delle autorizzazioni commerciali ecc.

Nel novero delle imposte sui Redditi rientrano anche tutta una serie *di imposte sostitutive* il cui numero si è andato man mano arricchendo nel tempo in forza di singoli atti di legge tendenti a regolare nuove e diverse situazioni tributarie. Si pensi, ad esempio, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi nate nel 1994 per le nuove iniziative produttive o quelle nate nel 1996 in seguito alla regolamentazione del trattamento tributario delle attività finanziarie.

Nella successiva tabella si elencano le principali imposte sostitutive in discorso:

Elenco delle principali imposte sostitutive rientranti nelle imposte sui redditi:
Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni
Imposte sostitutive su riserve e fondi in sospensione d'imposta
Imposte sostitutive sulle plusvalenze
Imposte sostitutive sugli interessi dei titoli pubblici o privati
Imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria
Imposte sostitutive sullo scioglimento delle società di comodo
Imposte sostitutive dell'Irpeg, Irpef o Ilor
Imposte sostitutive su nuove iniziative produttive
Imposte sostitutive sui fondi pensione
Imposte sostitutive sui fondi comuni d'investimento
Imposte sostitutive sull'esclusione dei beni strumentali dal patrimonio delle imprese individuali
Imposte sostitutive sulle società a capitale variabile

1.2.1.2 L'imposta sul valore aggiunto (IVA)

Anche le controversie concernenti l'imposta sul valore aggiunto sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Esistono, però, delle deroghe.

Viene previsto, infatti, che per le controversie relative all'IVA sulle importazioni si applicano le disposizioni della legge doganale relative ai diritti di confine (art. 70, c. 1, del d.P.R. n. 633/72).

Sempre in tema doganale si segnala che la giurisprudenza di legittimità ha sempre riconosciuto, relativamente alle controversie per il diritto alla restituzione dell'imposta, la competenza del giudice ordinario.

In riferimento alle controversie relative all'IVA sembra opportuno fare un cenno alla figura del contribuente di fatto e contribuente di diritto e del rapporto intercorrente fra loro.

Di norma il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è il cedente o il prestatore di servizi, anche se di fatto l'imposta va a gravare sul consumatore finale (sia esso privato che titolare di Partita IVA) e ciò per via dell'obbligatoria rivalsa.

Poiché la costante giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato che il rapporto intercorrente fra il soggetto passivo dell'IVA (cedente o prestatore di servizi) e l'Amministrazione finanziaria è di carattere pubblicistico, autonomo e distinto rispetto a quello di natura privatistica tra lo stesso soggetto passivo e la sua controparte (ossia chi sostiene di fatto l'onere dell'imposta), quest'ultimo non diviene soggetto del rapporto tributario e non è quindi neanche legittimato a richiedere al Fisco la restituzione dell'imposta versata in eccedenza e quindi non dovuta.

La situazione appena descritta è di estrema attualità nel momento in cui si scrive per ciò che attiene all'esatta applicazione dell'imposta sulla manutenzione edilizia degli immobili a destinazione abitativa. La cronaca di questi giorni segnala numerosi casi di committenti che si sono visti applicare l'aliquota del 20% sulle opere realizzate mentre, per effetto di un decreto legge successivo, l'esatta percentuale da applicare per l'imposta in oggetto era il 10%.

In tutti i casi la risposta è unanime: bisogna chiedere il rimborso della maggiore imposta versata all'esecutore dell'opera e in caso di rifiuto di questi, adire il giudice ordinario.

In conclusione, quindi, il rapporto fra i due soggetti (prestatore di servizi e consumatore finale), comporta che il consumatore finale, per vedersi restituito l'indebito versato, è tenuto ad agire davanti al giudice ordinario.

1.2.1.3 Imposte indirette

Oltre ai tributi già descritti in precedenza, ve ne sono altri che sono assoggettati alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. Essi sono:



- *INVIM (l'Imposta comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili)*;
- *INVIM decennale*;
- *l'imposta sostitutiva dell'INVIM*;
- *l'imposta di registro*;
- *l'imposta sulle successioni e donazioni*.

Tali imposte hanno come soggetto attivo l'Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze.

1.2.1.4 Tributi comunali e locali

Riguardo a tali tributi si osserva che il legislatore ha utilizzato l'espressione *tributi* in luogo di *imposte*. Egli così facendo ha voluto attribuire ai giudici tributari tutte le controversie riguardanti le prestazioni di caratte-

re patrimoniale aventi natura sia di imposta che di tassa, come pure di semplice entrata, quali canoni e contributi per servizi vari. Nella successiva tabella si elencano i principali tributi comunali e provinciali che rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Elenco dei principali tributi comunali e provinciali rientranti nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie	
<p>Tributi Comunali</p> 	<p>Tributi Regionali</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Imposta comunale sugli immobili, compresa quella relativa all'anno 1993, riscossa dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria • Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (abrogata dal 1-1-1998) • Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni • La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani • Il canone o il diritto per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque 	<ul style="list-style-type: none"> • Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, di protezione e d'igiene dell'ambiente • La tassa per l'occupazione delle aree pubbliche delle province • L'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione

1.2.1.5 I tributi regionali

Una menzione a parte meritano i tributi regionali.

Il problema relativamente a tali tributi è costituito dalla individuazione esatta di chi sia la giurisdizione delle possibili controversie.

Le Regioni, infatti, non possono essere considerati enti locali (come per i comuni o le province) in quanto dotate di autonomia finanziaria.

Con certezza si può affermare che le controversie inerenti:

- *al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,*
- *all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),*
- *alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche regionali.*

sono sicuramente nella giurisdizione delle commissioni tributarie.

Per quanto concerne invece gli altri tributi le relative controversie sono attribuite al giudice ordinario ogni qual volta non esiste un corrispondente tributo erariale o comunale, ovvero, se esiste, il contenzioso non è attribuito alle Commissioni tributarie, (C.M. 23-4-96, n. 98/E).

Per completare la materia trattata in questo paragrafo (l'oggetto della giurisdizione tributaria) occorre trattare degli atti impugnabili.

Indice generale

1.

Disposizioni generali

1.1	Gli organi della giustizia tributaria.....	Pag.	5
1.1.1	Il giudice tributario	»	5
1.2	L'oggetto della giurisdizione tributaria	»	8
1.2.1	Oggetto del processo tributario	»	8
1.2.1.1	Le imposte sul reddito	»	10
1.2.1.2	L'imposta sul valore aggiunto (IVA)	»	11
1.2.1.3	Imposte indirette	»	12
1.2.1.4	Tributi comunali e locali	»	12
1.2.1.5	I tributi regionali	»	13
1.2.1.6	Atti impugnabili	»	14
1.2.2	Le competenze residue	»	15
1.3	La competenza per territorio	»	16
1.3.1	La competenza delle commissioni tributarie provinciali	»	17
1.3.2	La competenza delle commissioni tributarie regionali	»	17
1.3.3	L'incompetenza	»	18
1.3.4	L'eccezione della incompetenza	»	18
1.3.5	La riassunzione del procedimento	»	19
1.4	Il giudice tributario e le parti del procedimento tributario	»	22
1.5	L'astensione e la ricusazione	»	25
1.5.1	L'astensione	»	25
1.5.2	La ricusazione	»	28
1.6	I poteri delle commissioni tributarie	»	29
1.7	Gli organi di assistenza alle commissioni tributarie	»	31
1.7.1	Il consulente tecnico d'ufficio	»	31
1.7.2	L'assistenza tecnica d'ufficio	»	33
1.8	La capacità di stare in giudizio	»	35
1.8.1	Rappresentanza legale e volontaria	»	35
1.8.2	Rappresentanza dell'ente impositore	»	37
1.8.3	Difetto di legittimazione	»	37
1.9	Il litisconsorzio e le spese di soccombenza alle liti	»	38
1.9.1	Litisconsorzio necessario	»	38
1.9.1.1	Litisconsorzio volontario	»	40
1.9.2	Le spese di soccombenza alle liti	»	40
1.10	Notificazioni e comunicazioni	»	43
1.10.1	La notificazione	»	43
1.10.2	La comunicazione	»	45

2.

Il ricorso

2.1	La fase istruttoria – Cenni	Pag.	47
2.2	Modalità e termini di proposizione del ricorso	»	47
2.2.1	Nuova modalità di deposito del ricorso e di altri documenti	»	49
2.3	La trattazione del giudizio – Cenni	»	57
2.4	La sentenza	»	83

3.

L'appello

3.1	La fase istruttoria – Cenni	»	89
3.2	Modalità e termini di proposizione dell'atto d'appello	»	89
3.3	La sentenza d'appello	»	114

4.

Le altre impugnazioni e la chiusura del processo

4.1	Il ricorso in cassazione	»	119
4.2	Il ricorso per revocazione	»	120
4.3	L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie	»	122
4.4	Il giudizio di ottemperanza	»	123

5.

Formulario generale dei ricorsi suddiviso per materia

5.1	Ricorsi alla Commissione tributaria provinciale	»	135
5.1.1	Imposte dirette	»	135
5.1.2	Imposte indirette	»	135
5.1.3	Irrogazione sanzioni	»	135
5.1.4	Tributi locali	»	135
5.1.5	UTE	»	135
5.1.6	Ruoli esattoriali	»	135
5.1.7	Revoca crediti imposta	»	135
5.2	Appelli alla Commissione tributaria regionale	»	135
5.2.1	Imposte dirette	»	135
5.2.2	Imposte indirette	»	135
5.2.3	Tributi locali	»	135
5.2.4	Irrogazione sanzioni	»	135

APPENDICE

	D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. — Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413	»	263
--	--	---	-----

D.L. 30 settembre 2005, n. 203. — Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (<i>Articolo estratto</i>).	Pag. 284
D.I. 6 giugno 2000. — Istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali.....	» 285
Deliberazione normativa del 15 giugno 1999. — Approvazione del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.....	» 286
Circolare del 13 marzo 2006 n. 10. — Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria — decreto-legge n. 203 del 2005, c.d. collegato alla legge finanziaria per il 2006	» 291
Circolare del 4 febbraio 2003, n. 5/E. — Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso - Giudizi di ottemperanza nel processo tributario	» 315
Circolare del 1° febbraio 2002, n. 14/E. — Dir. normativa e contenzioso Contenzioso — Ricorsi — Controversie concernenti gli atti emanati dai Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette soppressi — Nuove competenze — Istruzioni — D. Dir. Agenzia Entrate 7 dicembre 2001	» 317
Circolare del 3 aprile 2001, n. 36/E. — Agenzia delle Entrate Contenzioso tributario - Ricorsi - Spedizione del ricorso (appello) a mezzo servizio postale - Costituzione in giudizio della parte ricorrente (appellante) ...	» 320
Circolare del 11 agosto 1998 n. 201. — Sentenze delle Commissioni tributarie regionali — Notificazioni - Termini per la proposizione del ricorso per Cassazione - Rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato.	» 321